

Capitolo 9. Indennità di missione, lire 40,000.

Capitolo 10. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario, lire 40,000.

Capitolo 11. Indennità ai membri della Commissione consultiva per le nomine, promozioni ed i tramutamenti dei magistrati; ai membri per la Sottocommissione del codice di procedura penale, e a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, lire 20,000.

Capitolo 12. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 10,700.

Capitolo 13. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500.

Capitolo 14. Spese di stampa, lire 79,040.

Capitolo 15. Stampa delle leggi e decreti del Regno (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 16. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 24,800.

Capitolo 17. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 18. Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 15,000.

Capitolo 19. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie, lire 170,000.

Capitolo 20. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti, lire 13,000.

Capitolo 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 22. Spese casuali, lire 25,000.

Capitolo 23. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 32,090.

*Debito vitalizio.* — Capitolo 24. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 7,027,000.

Capitolo 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 131,000.

*Spese per l'amministrazione giudiziaria.* — Capitolo 26. Magistrature giudiziarie — Per sonale (*Spese fisse*), lire 27,545,827.

Su questo capitolo è primo iscritto a parlare l'onorevole Scaglione.

SCAGLIONE. Ho chiesto di parlare, per fare una raccomandazione all'onorevole ministro. È invalso il costume di fare prima una legge organica, che disciplini il perso-

nale di tutti i tribunali, stabilendo tanti giudici, un procuratore del Re, un sostituto e via dicendo; e poi, di non mantenere in fatto questa legge. Di guisa che troverete che, mentre in alcuni tribunali, i quali, secondo la statistica, soddisfano ad un discreto numero di affari, si richiederebbe quel certo numero di magistrati, che fu stabilito dalla legge, invece questo numero viene diminuito: perchè il ministro, valendosi di una sua prerogativa, applica i magistrati di quel tribunale ad altri tribunali. Tutto questo a danno della giustizia in quei tribunali, da cui tale magistratura è tolta per essere allodata in altri.

Non parlo a caso; perchè, a conforto di quel che dico, ho un esempio palpante nel tribunale di Gerace Marina, presso il quale la legge del 1890 stabiliva vi fosse un sostituto procuratore del Re. Ebbene, questo fu mandato colà per qualche tempo; poi ne fu tolto, e figura applicato ora in un tribunale ora in un altro.

E questo fatto ha portato un grave danno alla giustizia locale; perchè, se è vero che questo magistrato è stato sostituito con un altro di grado inferiore, un aggiunto giudiziario, è vero altresì che l'aggiunto giudiziario (come dissi in una interrogazione in questa Camera svolta, a cui fu risposto che il sostituto era stato surrogato con un aggiunto giudiziario), non ha le funzioni, che può avere il sostituto procuratore del Re, anche per il grado suo; in quanto che l'aggiunto giudiziario, come ognuno sa, è inferiore di grado ai pretori, mentre un funzionante da procuratore del Re, nelle assenze di questo, dovrebbe essere di grado superiore, dovendo avere la sorveglianza sui pretori.

Da ciò ognuno immaginerà quali gravi inconvenienti derivino all'amministrazione della giustizia. Inoltre si arrestano gli affari in quei tribunali dai quali i giudici vengono tolti, sia pure temporaneamente, per essere applicati ad un altro.

Se mi fosse permesso, aggiungerei che lo stesso inconveniente si rinnova anche in molte cancellerie giudiziarie, nelle quali mancano i funzionari, precisamente perchè sono applicati ad altre cancellerie. Onorevole ministro, bisogna che questo sistema cessi. A meno che si voglia mutare la legge organica, quando per un dato tribunale è stabilito quel dato numero di magistrati, essendone stata riconosciuta la necessità, è pericoloso, per l'andamento della giustizia, fare di questi trasferimenti.